

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

ORIGINALE

OGGETTO

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE COSEA AMBIENTE SPA	Nr. Progr.	7
	Data	26/03/2015

Adunanza **Straordinaria**, Seduta di PRIMA Convocazione in data **26/03/2015** ore 20.30.00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Signori Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
MASSIMO GNUDI	SINDACO	Presente	
ANSELMA CAPRI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ILARIA NANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
PIER ANTONIO GOZZOLI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MATTEO BARALDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
DANIELE VIGNALI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CARLO MONACO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
NICOLINO MOLINARO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GIOVANNI ZAVORRI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
VERDIANA NERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GIUSEPPE ARGENTIERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GIUDITTA ULIANI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MASSIMO GAMBERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	11	Totale Assenti	2

Assenti giustificati i signori:

NANNI ILARIA; MONACO CARLO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Vengono, dal **Sindaco Presidente**, nominati scrutatori i consiglieri: BARALDI MATTEO, VIGNALI DANIELE, ARGENTIERI GIUSEPPE

Partecipa il **Segretario Generale Dott.ssa Franca Leonardi**.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di **Sindaco Presidente Sig. Massimo Gnudi** dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE COSEA AMBIENTE SPA

Su relazione del **Sindaco Massimo Gnudi**.

Il Consigliere di opposizione “Movimento 5 Stelle” sig. Massimo Gamberi si lamenta per il fatto che non ha ricevuto parte del materiale preparatorio del Consiglio, per cui gli riesce difficile entrare nel merito di alcuni argomenti.

(Appunto del Segretario Generale: all'Ufficio Segreteria risulta regolarmente inviata e ricevuta la documentazione preparatoria, completa del Consiglio, verso tutti i Consiglieri indirizzata. E' stato suggerito al Consigliere di fornire all'Ufficio di Segreteria comunale un diverso indirizzo, cioè di posta elettronica certificata che dovrebbe garantire non solo la spedizione da parte del Comune “mittente” ma – soprattutto – il ricevimento per il Consigliere).

Durante la trattazione del presente punto iscritto all'ordine del giorno, il Consigliere Nicolino Molinaro si deve assentare; pertanto al momento del voto sono presenti n°10 (dieci) componenti consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'atto prot. 1277/2014 Co.Se.A. Ambiente SpA con il quale, in previsione delle prossime scadenze contrattuali per la prestazione del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e nella necessità di definire le strategie aziendali di medio /lungo Termine da presentare ai Soci dell'Assemblea per il 19 dicembre 2014, si invitavano le Amministrazioni comunali ad un incontro di approfondimento per il 25/11/2014 e in particolare si inviava la proposta di modifica Statutaria della Società;

DATO ATTO che le principali modifiche statutarie riguardano:

- . art 2 che amplia l'oggetto sociale alla possibilità di svolgere ulteriori servizi pubblici, sia nuove attività secondarie per le quali i soci manifestano interesse in Assemblea o negli incontri, in particolare nella materia di produzione d'energia rinnovabile e della realizzazione dell'impiantistica finalizzata al recupero / riciclo dei materiali differenziati raccolti, prevedendo la possibilità di partecipare ad iniziative finalizzate alla diffusione di cultura e comportamenti ecocompatibili alla cura dei beni comuni;
- articoli 14 e 24 che variano le modalità di convocazione dell'Assemblea e del CdA;
- articolo 15 che approva modifiche in tema di elezione degli Amministratori, prevedendo, come da normativa vigente nazionale, che dovrà essere effettuata secondo modalità tali da “garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti;
- articoli 21 e 22 che recano modifiche in tema di numero di Consiglieri di Amministrazione e modalità di sostituzione di membri cessati;
- articolo 25 che apporta modifiche in merito alla maggioranza qualificata da rispettare in seno al Consiglio di Amministrazione in merito alle delibere di particolare importanza, in conseguenza della riduzione del numero dei Consiglieri prevista al precedente articolo 21;

- articolo 31 che adegua i riferimenti di iscrizione dei comportamenti del Collegio al Registro dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; apportando modifiche in tema di elezione dei componenti il collegio, prevedendo come da normativa vigente che dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti;

–titolo VI che specifica che "in ossequio ai principi dell'ordinamento comunitario e dell'ordinamento nazionale", la società è sottoposta a controllo analogo a quello che i soci esercitano sui propri servizi;

- art 36 che elimina la clausola arbitrale e prevede la competenza del Foro di Bologna per la definizione di eventuali controversie;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è corredata del previsto parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e del parere di conformità del Segretario Generale;

CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 10 componenti consiliari, votanti n. 7 , astenuti n. 3 (Argentieri, Uliani e Gamberi), favorevoli n. 7 , contrari n. 0 ;

DELIBERA

DI APPROVARE come approva le modifiche statutarie Sociali di Co.Se.A. Ambiente SpA che sub allegato "A" al precedente verbale ne fanno parte integrante e sostanziale;

DI INVIARE la presente delibera di approvazione all'Ufficio del Segretario Dr. Migliorini del Co.Se.A. Ambiente SpA. Località Berzantina n. 30/7 — 30/8 Comune di Castel di Casio, e-mail info@coseambientespa.it ai fini della prossima approvazione in sede dell'Assemblea dei Soci con atto notarile;

DI DICHIARARE con voto così espresso: presenti n. 10 componenti consiliari, votanti n. 7 , astenuti n. 3 (Argentieri, Uliani e Gamberi), favorevoli n. 7 , contrari n. 0 ; con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, T.U.E.L. enti locali, d.lgs n. 267 del 18/08/2000.



COSEA Ambiente S.p.A.

Statuto Societario

*Proposta di modifica
23/10/2014*

In relazione all'evoluzione normativa societaria, di recente approfondita con la consulenza del Prof. Avv. Marco Dugato, alle novità in merito ai servizi pubblici e alle prospettive della Società, si è redatta la seguente proposta di modifica statutaria, che si intende illustrare dettagliatamente nel corso della prima Assemblea Soci.

Percorso previsto:

- Presentazione e illustrazione proposta di modifica statutaria ai Soci;
 - Approvazione del testo di modifica statutaria concordato da parte dei Consigli Comunali degli Enti Soci;
 - Approvazione modifica Statutaria nelle prima Assemblea Soci utile, con Atto notarile.
-

TITOLO I

Denominazione- Oggetto sociale- Sede Legale- Durata

Art.1) DENOMINAZIONE

Art.2) OGGETTO SOCIALE

Art.3) SEDE LEGALE

Art.4) DURATA

TITOLO II

Capitale sociale - azioni

Art.5) CAPITALE SOCIALE

Art.6) AZIONI ORDINARIE

Art.7) AUMENTO CAPITALE SOCIALE

Art.8) TRASFERIMENTO AZIONI E DIRITTI DI OPZIONE

Art.9) RECESSO

Art.10) LIMITI PARTECIPAZIONE AZIONARIA

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art.11) LUOGO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.12) ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Art.13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Art.14) FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.15) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Art.16) DIRITTO D'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.17) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.18) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.19) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.20) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

TITOLO IV

Organo Amministrativo

Art.21) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art.22) CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Art.23) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art.24) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art.25) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art.26) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art.27) POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art.28) AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORI

Art.29) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Art.30) POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

TITOLO V

Collegio sindacale

Art.31) COMPOSIZIONE E POTERI DEL COLLEGIO
SINDACALE

TITOLO VI

Controllo analogo

Art.32 CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

TITOLO VII

Bilancio e Utili

Art.33) BILANCIO D'ESERCIZIO

Art.34) UTILI

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Art.35) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

TITOLO IX

Arbitrato e norme finali

Art.36) ARBITRATO

Art.37) RINVIO

STATUTO

TITOLO I

Denominazione- Oggetto sociale- Sede Legale- Durata

Art.1) DENOMINAZIONE

E' costituita la società per azioni a totale capitale pubblico locale denominata "Cosea Ambiente Società per Azioni" o, in forma abbreviata, "Cosea Ambiente S.p.A.".

Art.2) OGGETTO SOCIALE

La società gestisce il servizio rifiuti urbani ed assimilati secondo la modalità dell'affidamento diretto ai sensi della normativa vigente, nonché la commercializzazione dei prodotti recuperati derivanti dalla raccolta differenziata e dal pretrattamento dei rifiuti, nell'esclusivo interesse degli enti pubblici che detengono interamente il capitale sociale e che esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La società ha per oggetto sociale principale lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati secondo le normative in materia.

La società potrà avere in gestione altri servizi pubblici locali se il suo capitale sarà interamente pubblico, se l'Ente o gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale eserciteranno sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e se la società realizzerà la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che la controllano.

La società potrà inoltre compiere, in via secondaria e nel rispetto delle normative vigenti e della disciplina relativa all'affidamento diretto di un servizio pubblico:

a) il servizio di gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;

b) l'autotrasporto in conto proprio e l'autotrasporto di merci in conto terzi;

c) la manutenzione e gestione di aree di interesse pubblico;

d) l'elaborazione di progetti e la realizzazione e gestione di impiantistica nel campo del recupero e del riciclo dei materiali raccolti;

e) l'elaborazione di progetti e attività nel campo della riduzione dei consumi energetici, dello sviluppo delle energie rinnovabili per la realizzazione e la successiva gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;

f) l'autoconsumo e la commercializzazione dell'energia derivata dagli impianti di cui al punto precedente;

g) la prestazione di servizi aventi natura tributaria inerenti al ciclo dei rifiuti;

e tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strettamente connesse con l'oggetto

Eliminato: verdi

sociale principale e necessarie o utili per il suo conseguimento, comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio e la prestazione di garanzie reali o fidejussorie a favore di terzi, con esclusione della sollecitazione del pubblico risparmio di cui al d.lgs. 385/1993 e dei servizi finanziari di cui al d.lgs. 58/1998, delle attività di locazione finanziaria e di credito al consumo nell'ambito dei propri soci, nonché delle attività di intermediazione immobiliare di cui alla legge n. 39/1989.

La società potrà inoltre adottare iniziative, aderire ad associazioni, sostenere progetti, che abbiano come scopo prevalente la diffusione di culture e comportamenti ecocompatibili e la cura dei beni comuni.

Art.3) SEDE LEGALE

La sede legale della società è fissata in Castel di Casio (BO).

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie od unità locali comunque denominate, unicamente nel territorio dell'ambito provinciale degli enti locali a favore dei quali la società opera. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art.4) DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

Capitale sociale - azioni

Art.5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in Euro 477.526,00 (quattrocentosettantasettemilacinquecentoventisei/00) rappresentato da n. 477.526 (quattrocentosettantasettemilacinquecentoventisei) azioni da Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

Il capitale sociale è interamente pubblico nel rispetto della normativa in materia di affidamento diretto.

I versamenti delle azioni saranno deliberati e richiesti dal consiglio di amministrazione nei modi e nei termini più convenienti.

I soci potranno versare somme alla società in conto capitale proporzionalmente alla partecipazione posseduta e in ogni caso tali somme non saranno produttive di interessi; potranno inoltre effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con l'obbligo del rispetto dei limiti legali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, secondo i criteri stabiliti dal C.I.C.R..

Art.6) AZIONI ORDINARIE

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un solo voto in assemblea.

Eliminato: 1

Art.7) AUMENTO CAPITALE SOCIALE

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni anche fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del codice civile.

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

E' in ogni caso espressamente previsto che la totalità del capitale sociale debba sempre restare in titolarità agli enti costituenti o a nuovi enti pubblici a favore dei quali, con l'ingresso nella compagine sociale, la società svolga l'attività prevalente.

La società potrà inoltre deliberare l'emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari, in tutti i casi non partecipativi, in conformità alle prescrizioni vigenti di legge.

Art.8) TRASFERIMENTO AZIONI E DIRITTI DI OPZIONE

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, dovrà darne preventiva comunicazione con raccomandata a.r. agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni del trasferimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione con raccomandata a.r. all'offerente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, impegnandosi ad acquistare l'intera partecipazione offerta in vendita:

- in caso di trasferimento a titolo oneroso al medesimo prezzo e alle medesime condizioni offerti dal terzo;

- in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un prezzo pari al valore di mercato delle azioni o dei diritti di opzione quale risulterà determinato entro 30 (trenta) giorni con equo apprezzamento da un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le parti, venditore e soci proponenti acquirenti, o in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna.

Il costo dell'arbitratore sarà ripartito in parti uguali tra venditore e acquirenti. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

E' in ogni caso espressamente previsto che la totalità del capitale sociale debba sempre restare in titolarità di enti pubblici e che le azioni possano essere validamente trasferite solo ad enti pubblici a favore dei quali, con l'ingresso nella compagine sociale, la società svolga la propria attività prevalente.

I trasferimenti effettuati in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e ciascun socio ha diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.

Art.9) RECESSO

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, e nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 8, il trasferimento al terzo sarà efficace nei confronti della società solo a condizione che il consiglio di amministrazione esprima entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del socio del nome del prospettato acquirente il proprio preventivo e motivato gradimento all'ingresso del nuovo socio tenuto conto del contributo industriale che esso può apportare al funzionamento della società o dell'utilizzo che lo stesso o la relativa comunità di riferimento in caso di enti territoriali intende fare dei servizi prestati dalla società. E' in ogni caso espressamente previsto che la totalità del capitale sociale deve sempre restare in titolarità di enti pubblici e che non può essere concesso il gradimento a trasferimenti delle azioni che, per qualunque motivo o in qualunque forma, siano idonei a consentire l'ingresso in società di soci non pubblici, dovendosi gli stessi considerare in ogni caso inefficaci nei confronti della Società.

Il diritto di recesso spetta solo nei casi previsti dalla legge.

Il recesso dalla società comporta l'impossibilità per il socio che recede di continuare ad usufruire dell'attività della società, se non nei limiti previsti dal rispetto della disciplina relativa all'affidamento diretto di un servizio pubblico.

Art.10) LIMITI PARTECIPAZIONE AZIONARIA

Nessun socio potrà detenere una partecipazione complessivamente superiore al 15% del capitale sociale. Le azioni in eccesso rispetto al limite del 15% del capitale sociale a qualsiasi titolo acquisite dovranno essere alienate entro il termine di un anno dal superamento del limite. Il diritto di voto relativo alle azioni eccedenti il limite del 15% è sospeso con effetto immediato al superamento del limite, ma dette azioni sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art.11) LUOGO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dell'ambito provinciale degli enti locali soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art.12) ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno e cioè entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il bilancio di esercizio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, ovvero nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio

consolidato, l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio può tuttavia essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Oltre alle materie ad essa riservate per legge, l'assemblea ordinaria delibera sulle autorizzazioni all'organo amministrativo, ai sensi dell'art.2364 comma 5) del codice civile, per il compimento dei seguenti atti:

- a) l'acquisto, l'alienazione e la dismissione a qualunque titolo di rami di azienda necessari per l'esercizio dell'attività svolta a favore degli enti locali territoriali soci;

- b) l'acquisto, l'alienazione e la dismissione di beni immobili di valore superiore a 350.000,00 (trecentocinquantomila virgola zero zero) Euro;

- c) la conclusione di contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi della Società di durata eccedente i 5 (cinque) anni.

Art.13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto.

Art.14) FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica semplice con avviso di lettura, la posta elettronica certificata, la lettera raccomandata), comunque in grado di

fornire prova dell'avvenuto tempestivo ricevimento. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea è convocata ogni qualvolta occorra per la trattazione degli oggetti ad essa demandati, e ogni qualvolta ne facciano domanda tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati chiaramente gli argomenti da trattare e le motivazioni.

Art.15) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci, che, in proprio o per procura, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea

Eliminato: e

medesima.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti. Salvo una diversa deliberazione unanime dell'assemblea, la nomina alle cariche sociali avverrà tuttavia secondo il seguente procedimento: a) tanti soci quanti rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale potranno presentare una lista di uno o più candidati, presenti in una sola lista, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi; b) ciascun socio potrà presentare e votare per una sola lista; c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro e così via fino ad un numero pari a quello dei nominandi; d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente; e) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, risulteranno aver ottenuto i quozienti più elevati; f) in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età. In ogni caso la nomina dell'organo di amministrazione dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Qualora i soci intervenuti non rappresentino complessivamente la parte di capitale richiesta, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima e deve comunque avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata in proprio o per procura dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che per le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto per le quali è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art.16) DIRITTO D'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Per la migliore riuscita dei lavori dell'Assemblea possono inoltre intervenire in qualità di uditori e relatori tutti coloro che siano stati invitati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile, per intervenire all'assemblea il socio deve depositare le proprie azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e le stesse non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il

collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.17) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al presidente dell'assemblea medesima. L'assemblea nomina un segretario fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

Art.18) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della società, e comunque nel rispetto dell'art. 2372 del codice civile, mediante anche semplice delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega può essere conferita per più assemblee.

Art.19) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal presidente, dal segretario, o dal notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo e deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art.20) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche dissenzienti o assenti.

E' espressamente richiamato quanto previsto normativamente in merito alla validità delle deliberazioni assembleari, in particolare in tema di conflitto di interessi, di

annullabilità, di nullità e di invalidità delle stesse.

TITOLO IV

Organo Amministrativo

Art.21) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominati dall'assemblea, la quale provvede altresì a determinarne il numero, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Eliminato: un minimo di

Eliminato: ad un massimo di 7 (sette)

Art.22) CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza per la sostituzione dei membri cessati.

Eliminato: cessa l'intero consiglio e

Art.23) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il consiglio d'amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente nonché, eventualmente, il vicepresidente.

In caso di impedimento o assenza, le competenze del presidente spettano e sono esercitate dal vicepresidente; in caso di impedimento o assenza anche di questo, dal consigliere più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

Eliminato: dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art.24) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, anche fuori della sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dai sindaci. La convocazione può essere fatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), può essere spedita con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica semplice con avviso di lettura, la posta elettronica certificata, la lettera raccomandata) e deve essere ricevuta tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica semplice o certificata con avviso di ricevimento da spedirsi almeno 24 ore prima. La partecipazione potrà avvenire sia di persona sia a mezzo di teleconferenza o altro mezzo idoneo a consentire la decisione collegiale, con le modalità di cui all'art. 16 del presente Statuto in quanto compatibili. Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze a cui assistono la totalità dei consiglieri ed i sindaci effettivi.

Eliminato: viene

Eliminato: con

Eliminato: che

Il consiglio, su proposta del presidente, può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Art.25) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del presidente. Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri presenti le deliberazioni concernenti: a) l'attribuzione delle deleghe agli amministratori; b) la conclusione di contratti di finanziamento di durata superiore ai 18 mesi per ammontare eccedente Euro 400.000,00

Eliminato: 4/5 (quattro quinti)

(quattrocentomila/00) o d) la prestazione di garanzie sotto qualunque forma per ammontare eccedente Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). E' espressamente richiamato quanto previsto normativamente in tema di validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art.26) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Le deliberazioni del consiglio devono risultare da verbali che, trascritti in apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Art.27) POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e più segnatamente ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea, in particolare gli atti di cui all'art. 12 del presente Statuto.

Art.28) AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORI

Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri o conferire incarichi speciali ad uno o più amministratori delegati, eccezion fatta per le materie non delegabili per legge nonché per le materie riservate al consiglio dal precedente articolo 25, nonché nominare uno o più direttori conferendo loro i relativi poteri e determinando le loro retribuzioni.

Art.29) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che è stabilito dall'assemblea.

Art.30) POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente, la firma e la rappresentanza della società spettano al vice-presidente, e in caso di assenza o impedimento di questi, al consigliere con maggiore anzianità di carica o, a parità di quest'ultima, al più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione può nominare procuratori ad negozia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art.31) COMPOSIZIONE E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il presidente e di 2 (due) membri supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU n.68 del 23-3-2010) ed eletti dall'assemblea dei soci.

La nomina dell'organo di controllo dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Eliminato: nell'albo dei revisori ufficiali dei conti

Eliminato: della Giustizia

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ai sindaci, oltre ai compiti affidati dalle legge, spetta il controllo contabile della società ai sensi dell'art. 2409-bis, ultimo comma, C.C..

Ai sensi dell'art.2409 ter, comma 3° del C.C., il libro del controllo contabile potrà essere tenuto anche presso gli uffici amministrativi o le sedi secondarie della società.

TITOLO VI

Controllo analogo

In ossequio ai principi sull'ordinamento comunitario e dell'ordinamento nazionale, la società è sottoposta a controllo analogo a quello che i soci esercitano sui propri servizi.

Art.32 CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

In ossequio alla normativa attualmente vigente la Società si obbliga a consentire ai soci destinatari dell'attività principale di potere effettuare sulla società stessa un controllo analogo a quello che i Soci potrebbero esercitare direttamente sui servizi loro forniti qualora gli stessi non fossero stati oggetto dell'affidamento diretto (c.d. "in house providing").

A tal fine il consiglio di amministrazione:

a) predispone in attuazione e nel rispetto delle direttive delle agenzie ATO competenti, e approva in bozza:

- il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso;

- il piano annuale delle attività e la conseguente previsione economica e di investimento per la gestione del ciclo completo dei rifiuti dell'esercizio successivo, articolati in voci analitiche per singolo socio.

Tali documenti vengono sottoposti all'approvazione dei soci al fine di permettere l'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte degli organi competenti; i soci hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene approvata.

Il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso, il piano annuale delle attività e la conseguente previsione economica e di investimento per la gestione del ciclo completo dei rifiuti dell'esercizio successivo sono inviati alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci, e sottoposti all'approvazione delle medesime agenzie ATO; nel caso in cui le agenzie ATO ritengano di non approvare tali documenti, comunque con prescrizione, il consiglio di amministrazione deve riconvocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti;

b) predispone e approva in bozza il bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Tale documento viene previamente sottoposto all'approvazione

dei soci al fine di permettere l'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte degli organi competenti; i soci hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene approvata.

Il bilancio di previsione dell'esercizio in corso è inviato alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci da farsi nei termini di legge previsti per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente.

c) predispone entro il 31 agosto di ogni anno una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio.

Tale documento viene sottoposto all'approvazione dei soci al fine di permettere l'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte degli organi competenti; i soci hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la relazione si ritiene approvata.

La relazione riportante gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio è inviata alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci.

d) predispone e approva in bozza la relazione consuntiva concernente il conseguimento delle previsioni contenute nei documenti di cui alla precedente lettera a) e l'analisi degli eventuali scostamenti, entro il termine previsto per la redazione del bilancio sociale dell'esercizio precedente, nell'ambito della Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

Il Bilancio consuntivo e la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile, completa della relazione consuntiva concernente il conseguimento delle previsioni contenute nei documenti di cui alla precedente lettera a), vengono previamente sottoposti all'approvazione dei soci al fine di permettere l'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte degli organi competenti; i soci hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene approvata.

Il Bilancio consuntivo e la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile sono inviati alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci da farsi nei termini di legge.

TITOLO VII

Bilancio e Utili

Art.33) BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di

ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione deve predisporre nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale d'esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa da sottoporre all'assemblea degli azionisti nonché la relazione sulla gestione. Al bilancio di esercizio devono essere allegati i rendiconti finanziari di cassa e la specifica del capitale circolante netto, predisposti secondo corretti principi contabili.

Art.34) UTILI

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, sono destinati, anche con la costituzione di riserve straordinarie, al perseguimento delle finalità statutarie secondo i programmi di sviluppo deliberati dall'assemblea e per la residua parte sono ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Art.35) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla normativa vigente.

In tutte le ipotesi di scioglimento, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

In considerazione dell'oggetto principale svolto dalla società così come enunciato al precedente articolo 2, la messa in liquidazione volontaria non potrà essere comunque deliberata prima del termine di scadenza del termine di affidamento diretto del servizio gestione rifiuti "in house providing".

TITOLO IX

Arbitrato e norme finali

Art.36) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società ovvero tra gli amministratori o i sindaci e la società è competente il Tribunale di Bologna.

Art.37) RINVIO

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti.

Eliminato: ARBITRATO

Eliminato: o

Eliminato: insorgente

Eliminato: che possa essere oggetto di clausola compromissoria, sarà devoluta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale composto di 3 (tre) arbitri rituali nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto e nel rispetto delle norme del codice di procedura civile. La sede dell'arbitrato sarà



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **7** Data Delibera **26/03/2015**

OGGETTO

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE COSEA AMBIENTE SPA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 19/03/2015 <i>Leonardi Franca</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
	Data
IL SEGRETARIO GENERALE	Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, esprime parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
	Data 19/03/2015 IL SEGRETARIO GENERALE <i>Leonardi Franca</i>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 26/03/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MASSIMO GNUDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo pretorio on line, per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 legge 18 giugno 2009, n.69 e s.m.i..

Data 28/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000, e pertanto in data 26/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
